



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 26-07-2023

OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2023/2024/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI ART.193, C.3 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore 19:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati a norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE** del quale sono membri i Signori:

SCALERANDI ENRICO	P	SOLARO ALBERTO	P
BERTONE GIUSEPPE	P	SCARAFIA MARCO	P
BERTOLI IRENE	P	BONETTO PIERLUIGI	P
CANAVESIO CRISTIANO	P	DE FILIPPO ALESSANDRO	P
FORNERO VINCENZO	P	GERANZANI AURORA	P
AVICO DANIELE	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Sig. SCALERANDI Enrico – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.03.2023 con il quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2023/2024/2025;
- con deliberazione Del Consiglio Comunale n.14 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2024/2025 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 20.06.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2024/2025;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del bilancio 2022/2024, sono state adottate le variazioni qui di seguito riportate:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 21.04.2023 avente per oggetto: *Variazione n. 1, in via d'urgenza, al bilancio di previsione triennale 2023/2025 (Art. 175 c.4 del TUEL) – Ratifica delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2023*
- con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 21.04.2023 avente per oggetto: con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 21.04.2023 avente per oggetto: *Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025;*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2023 avente per oggetto: *Variazione al bilancio di previsione triennale 2023/2025 (Art. 175 c.2 del TUEL)*
 - con determina del responsabile finanziario n. 6 del 27.0.2023 avente per oggetto: *Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5 – quarter. Lett. E) D,Lgs. N. 267/2000*

Dato atto che, a decorrere dal 01/01/2015 sono entrate in vigore le disposizioni ed i principi del nuovo ordinamento contabile armonizzato applicato agli Enti Locali di cui al D. Lgs.118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014;

Richiamato l'art 147-quinquies del del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo "è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione" ed inoltre che il controllo "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel*

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Rilevato che:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione del bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, prevede, tra gli atti di programmazione, *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri edell'assestamento generale di bilancio;
- il punto 3.3 del principio applicato della programmazione, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che, al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si procede:
 - a) *in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;*
 - b) *in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.*

Constatato che il Responsabile del Servizio finanziario ha formalmente:

- segnalato tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalato l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificato tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificato l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che il responsabile del settore finanziario ha riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- la necessità di adeguare le previsioni di spesa, utilizzando l'avanzo libero e gli oneri di urbanizzazione, sulla base dell'andamento della gestione in conseguenza ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica;
- la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti relative alla spesa corrente e agli investimenti, al fine di procedere all'avvio di attività nella programmazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;

Viste le precedenti deliberazioni consiliari che definiscono la manovra tributaria collegata alla

presente variazione di bilancio con le quali, in particolare:

- sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;
- sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2023 sulla base del nuovo Piano finanziario elaborato secondo il metodo tariffario Arera (MTR).

Richiamato l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]"*;

Appurato che il Consiglio Comunale, con atto sopracitato n. 19 del 28.04.2023 ha approvato il conto di bilancio 2022, da cui è emerso l'avanzo riportato nella tabella che segue:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				165.209,91
RISCOSSIONI	(+)	609.794,24	1.073.342,66	1.683.136,90
PAGAMENTI	(-)	171.486,42	1.239.699,71	1.411.186,13
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			437.160,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			437.160,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	154.393,02	180.284,57	334.677,59
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	78.611,00	199.006,14	277.617,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			10.569,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			29.635,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			454.016,20

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾	138.656,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	6.834,22
Totale parte accantonata (B)	145.490,81
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.512,37
Vincoli derivanti da trasferimenti	17.461,45
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	21.973,82
Totale parte destinata agli investimenti (D)	36.143,26
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	250.408,31
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Presa visione dell'art. 187 del D. Lgs. n.267/2000 nel definire la composizione del risultato di amministrazione distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, disciplina la loro applicazione, stabilendo in particolare chi i fondi accantonati e vincolati possono essere utilizzati per le finalità specifiche a cui sono destinate;

Richiamato altresì il comma 2 dell'art. 187 sopracitato il quale prevede che: "la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, omissis... può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Dato atto inoltre che, così come previsto dal comma 8, art. 175 del TUEL:

- è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa;
- che l'andamento della situazione finanziaria attuale delle attività e dei servizi pubblici erogati dal Comune non evidenzia segnali di squilibrio e/o difficoltà finanziarie;
- la spesa è stata rimodulata in ragione delle esigenze sopravvenute e dell'aumento delle materie prime;
- dalla verifica effettuata non emerge nessun disavanzo della gestione corrente;
- l'equilibrio di bilancio viene garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come da dichiarazioni rese dai Responsabili di Settore;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato opportunamente verificato, sulla base dell'andamento delle riscossioni (media incassi /accertamenti per entrata), come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e sulla base delle nuove previsioni di bilancio, riconfermando l'accantonamento pari al 100%;
- risulta adeguato il FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione 2021 tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;
- dai bilanci dell'esercizio 2021 finora approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;

Ritenuto pertanto di procedere, con l'adozione del presente provvedimento, che non necessita il Comune di Macello di variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata che permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario.

Valutata l'opportunità, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e vista la normativa, gli eventi e le esigenze sopravvenute nel corso della gestione, di approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto che permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Visti, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti locali;

Visto il Regolamento di contabilità, che disciplina i controlli sugli equilibri finanziari ed in particolare la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in data 30.06.2023, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e acquisito al protocollo in data 19/07/2021, con il numero 6942;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 10/10/2012 n.174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali" così come modificato dalla Legge di conversione 07/12/2012 n.213;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
- 2) di accertare ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del settore finanziario di concerto con i responsabili dei settori comunali in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio, per quanto riguarda la gestione di competenza, dei residui e di cassa, tali da garantire il pareggio economico – finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 3) di dare atto che:
 - il comma 821 dell'art. 1 L. 145/2018 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio dal

2019 in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibili dall'allegato al rendiconto della gestione n. 10 D.Lgs. 118/2011, quindi non si applica più la disciplina attinente il saldo di finanza pubblica di cui ai comi 465-466 dell'art 1 L. 232/2016; non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato opportunamente verificato, sulla base dell'andamento delle riscossioni (media incassi /accertamenti per entrata), come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e sulla base delle nuove previsioni di bilancio, riconfermando l'accantonamento pari al 100%;
 - l'applicazione dell'avanzo rientra nella casistica prevista dall'art. 187, comma 1) e comma 2), lett. c);
- 4) di dare atto che le previsioni di cassa dell'entrata, relative all'anno 2023, ammontano ad €. 2.114.165,23 e sono superiori alle previsioni di cassa della spesa dell'anno 2023, pari ad €. 1.614.736,15;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO
COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Enrico SCALERANDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Emanuele MATINA

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
f.to MATINA Dott. Emanuele

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SCALERANDI Enrico

Parere favorevole in ordine alla conformità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Emanuele MATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

31 LUG 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

- **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....26-07-2023.....** per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA